



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 7 novembre 2013, n. 285**

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica per la riqualificazione urbanistica di aree comprese all'interno del Piano Particolareggiato del comparto C4 di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 174/12 nel Comune di Martina Franca - Autorità Procedente: Commissario ad acta arch. L. Traetta.

L'anno 2013 addì 7 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

### **Premessa**

Con nota prot. n. 7497/ST Gen. 31699 del 2/1/2013, acquisita al prot. del Servizio regionale Ecologia n. 506 del 22/01/2013, il Comune di Martina Franca presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per la "Riqualificazione urbanistica di aree comprese all'interno del Piano Particolareggiato del comparto C4 di proprietà dei sigg. DE BERNARDIS Crescenza e DE VITO Roberto e Paolo in esecuzione della sentenza del TAR n. n. 173/12 e 174/12" nel Comune di Martina Franca, allegando i rispettivi Rapporti Ambientali Preliminari redatti dal Commissario ad Acta. Nella stessa nota il comune rilevava che "l'area di proprietà De Bernardis rientra nella perimetrazione di aree di media pericolosità idraulica nell'ambito delle cartografie del nuovo inquadramento PAI"

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 1709 del 15/2/2013, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. n.44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Taranto - Settore Attività Produttive, Settore Ecologia e Ambiente, Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio,
- ARPA Puglia,
- ASL Taranto
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP direzione generale,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Taranto,.

Nella stessa nota si raccomandava ai soggetti coinvolti di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava all'autorità procedente di trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art. 8 della LR n. 44/2012, e eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dagli stessi soggetti in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Con nota pec del 18/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3499 del 5/4/2013, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, segnalava l'erroneo invio della nota prot. del Servizio Ecologia n. 1709 del 15/2/2013.

Con nota prot. n. 4990 del 12/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4187 del 26/4/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia esprimeva le proprie osservazioni di competenza.

Con nota pec n. 1536 del 19/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4367 del 30/4/2013, l'Autorità Idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo in merito.

Con nota prot. n. 4436 del 19/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3657 del 12/4/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava che "l'area di proprietà De Bernardis è interessata da pericolosità idraulica media e alta e la proprietà De Vito Roberto e Paolo da pericolosità idraulica media".

Con nota prot. n. 15035 del 7/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5497 del 7/6/2013, il Commissario ad Acta forniva chiarimenti in merito alle varianti in oggetto, ritenendo che, alla luce delle perimetrazioni del PAI per il comune di Martina Franca, aggiornata con delibera C.I. del 24/1/2013, "possa essere concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la riclassificazione urbanistica delle aree di proprietà De Vito Roberto e Paolo", mentre debba essere sospeso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per la riclassificazione urbanistica delle aree di proprietà De Bernardis Crescenza, per il quale sarà urgentemente predisposto uno studio idraulico con il quale richiedere all'AdB una nuova perimetrazione delle aree soggette a rischio". Nella stessa il Commissario ad Acta chiedeva che "in relazione ai tempi assegnatimi dal Giudice Amministrativo con le Ordinanze citate, già abbondantemente scaduti (...) cortesemente che il procedimento possa essere concluso con la massima sollecitudine".

Con nota prot. n. 4694 del 14/5/2013, l'Ufficio VAS trasmetteva i contributi ricevuti e invitava l'autorità procedente, nell'ambito di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, a trasmettere proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dall'Autorità di Bacino, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Nella stessa si richiamava la necessità di acquisire agli atti trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di variante comprensiva del rapporto preliminare di verifica.

Con nota prot. n. 21202 del 1/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6658 del 8/7/2013, il Commissario ad Acta trasmetteva l'atto di formalizzazione della proposta di Variante ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 comprendente il Rapporto preliminare di verifica e ribadiva la non assoggettabilità dell'area ad alcun vincolo PAI.

Con nota prot. n. 26331 del 20/8/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8641 del 17/9/2013, il Commissario ad Acta chiedeva all'Autorità di Bacino che venisse attivata la procedura di modifica delle perimetrazioni del PAI, ai sensi dell'art. 25 delle NTA, finalizzata alla chiusura del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS; si allegava specifica documentazione tecnica.

Con nota prot. n. 11482 del 3/9/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9206 del 1/10/2013, l'Autorità di Bacino in riferimento alle precedenti note ribadiva il quadro vincolistico delineato dalla stessa e la necessità di "acquisire specifiche valutazioni".

Con nota prot. n. 30241 del 25/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9512 del 9/10/2013, il

Commissario ad Acta attestava e dichiarava che “la ridotta porzione dell’area da ritipizzare ricadente nell’area MP del PAI - particelle numeri 563 e 172 del foglio 130, di proprietà De Vito Roberto e Paolo - non sarà interessata da alcun intervento trasformativo”.

Con nota prot. n. 13493 del 16/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10340 del 5/11/2013, l’Autorità di Bacino prendeva atto della dichiarazione del Commissario e dichiarava “la proposta compatibile con la pianificazione di bacino vigente”.

Considerato che nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il Commissario ad acta Arch. arch. L. Traetta in ottemperanza della sentenza del TAR Lecce n. 174/12;

- l’Autorità competente è l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell’Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008)

Preso atto

- della Determina n. 1 del 29/6/2013 del Commissario ad acta, arch. L. Traetta, nominato con ordinanza del TAR Lecce n. 174 del 27/1/2012, con cui il medesimo formalizzava, ai sensi dell’art. 8 co. 1 della L.R. 44/2012, la proposta di riqualificazione urbanistica delle aree contraddistinte al catasto con le particelle numeri 563 e 172 del foglio 130, di proprietà De Vito Roberto e Paolo, tenendo conto del Rapporto Preliminare Ambientale redatto ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 152/06.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della sola variante urbanistica per la riqualificazione urbanistica di aree comprese all’interno del Piano Particolareggiato del comparto C4 di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 174/12 nel Comune di Martina Franca sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è una variante urbanistica per la riqualificazione urbanistica di aree comprese all’interno del Piano Particolareggiato del comparto C4 di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo in esecuzione della sentenza del TAR n. 174/12 nel Comune di Martina Franca. La variante è stata adottata con Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 2/4/2012.

Il Piano regolatore Comunale di Martina Franca è stato approvato definitivamente dalla Giunta regionale con delibera n. 1501 del 5/3/1984 (Rapporto Ambientale Preliminare - RAP pag. 4). L’area in oggetto, inserita all’interno del Piano Particolareggiato del comparto C/4, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 244 del 18.10.1986, è tipizzata in parte di tipo “H1” - parco e verde pubblico - ed in parte a strada. (RAP pag. 5).

“Con più azioni giudiziarie, i ricorrenti hanno fatto valere il proprio diritto, a seguito della caducazione del vincolo preordinato all’esproprio, a vedersi riconoscere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell’area in proprietà rimasta priva di adeguata destinazione. Il comune di Martina Franca, con delibera del Consiglio comunale n. 125 del 29 ottobre 1996, emise un provvedimento di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio affinché non fossero snaturate le previsioni urbanistiche del PRG in termini di tenuta degli standard, ma non prevede alcun meccanismo di ristoro - monetario, perequativo, compensativo - necessario per compensare la reiterazione del sacrificio, a favore dell’interesse pubblico, delle proprietà private coinvolte. Tale delibera venne impugnata dalla Sig.ra Ippolito Maria Grazia originaria proprietaria del bene e madre di De Vito Roberto e Paolo. La prima sezione del Tar Lecce, con sentenza n. 2318/00, accolse il ricorso e annullò la delibera del Consiglio comunale n. 125/96. Il

successivo ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso dal comune di Martina Franca avverso la sentenza del TAR 2318/00, non ebbe buon esito per il Comune. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1196/2009 del 25 novembre 2008 confermò la decisione del primo Giudice.” (RAP pag. 5)

La destinazione urbanistica proposta è “E2 - Zona per edilizia popolare ed economica - così come normata dall’art. 17 delle N.T.A. del vigente P.R.G.” (RAP pag. 5), non agli atti di questo ufficio.

In merito agli standard e alle ragioni della scelta del tipo di destinazione nel RAP (pag. 6) si precisa che “il comparto C4 dispone di standard generali - in valore assoluto - in eccesso di 1,41 mq/ab (19,41 mq/ab - 18 mq/ab = 1,41 mq/ab) ed in valore relativo in eccesso di 10,41 mq/ab (19,41 mq/ab - 9 mq/ab = 10,41 mq/ab).” e che tenendo conto che il “comparto ha già subito due interventi di riclassificazione urbanistica con conseguente depauperamento delle superfici da destinare a standard”, si è ipotizzata tale destinazione al fine di assicurare il rispetto della normativa in merito agli stessi.

Per quanto riguarda i parametri urbanistici si riferisce che l’indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 3.2 mc/mq e l’indice di fabbricabilità territoriale è pari a 1.85 mc/mq sviluppando una volumetria totale di mc 10.763 (RAP pag. 7). Saranno insediati circa 135 individui (Relazione pag. 6).

Per quanto riguarda la viabilità, si precisa che “Il lotto è situato in zona urbana sedimentata e dotata di un sistema viario ben definito e consolidato” (RAP pag. 28).

Per quanto riguarda le aree a standard la variante prevede di destinare mq 2.430 a standard che verranno ceduti al Comune pari a 18 mq/ab (RAP pag. 7).

Per quanto concerne le infrastrutture impiantistiche si specifica che l’area “è dotata solo di alcune urbanizzazioni primarie (pubblica illuminazione)” (RAP pag. 5) e sarà “allacciato alle reti idriche e fognanti esistenti e gestite dall’AQP” (RAP pag. 25)

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l’influenza del Piano su altri piani e programmi nel documento di verifica si fa riferimento alla coerenza con la pianificazione sovraordinata (PAI, PUTT/p, PPTR), con cui non si rilevano incoerenze con tali atti. In merito al PAI si rimanda a quando riportato nel successivo paragrafo. I problemi ambientali pertinenti a la variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico. Tale aspetto è stato affrontato nel paragrafo 6 indicando le possibili azioni derivabili dall’attuazione della stessa a carico delle componenti ambientali (acqua, rifiuti, suolo, qualità dell’aria, acustica, paesaggio, mobilità).

La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali, come il rispetto delle norme vigenti e in particolare la L. R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”;
- nella scelta localizzativa, che tiene conto non solo della coerenza con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottolineato altresì all’art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008, ma anche della presenza di criticità e peculiarità ambientali.

Tali ultimi aspetti sono stati affrontati nel paragrafo 4 nell’analisi delle componenti ambientali e nel paragrafo 5 nell’analisi di coerenza con altri piani e programmi.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

“L’area è ubicata in zona periferica rispetto al contesto urbano di Martina Franca, è sostanzialmente pianeggiante” (RAP pag. 5).

Il sito è adiacente ad una strada di PRG, che interseca una degli assi principali di accesso alla città (SS172).

“La variante urbanistica interessa una superficie complessiva di mq 7.404 dei quali mq 2.538 destinati a

standard (verde pubblico). Della superficie fondiaria, solo il 50% può essere coperto. Complessivamente, pertanto, la superficie permeabile è pari all'84,3% del totale. Il restante 15,7% di superficie è destinata all'edificazione residenziale." (RAP pag. 25)

L'area "Si presenta sostanzialmente pianeggiante con il piano acclive lievemente pendente verso sud-ovest. Il piano di scorrimento delle acque è regolare, senza alcuna discontinuità." (RAP pag. 13)

"Dal punto di vista idrografico, nell'area non ricade alcuno dei corpi idrici superficiali censiti dal PTA della Puglia (...), l'area è interessata da un acquifero molto profondo: oltre 50 metri s.l.m." (RAP pag. 19)

Dal punto di vista della naturalità si precisa che "il lotto interessato dalla variante risulta completamente privo di vegetazione e non risultano particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante nell'assetto botanico-vegetazionale." (RAP pag. 23). Tuttavia dall'ortofoto allegata è possibile riscontrare diversi elementi arborei.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici:

- per quanto riguarda le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l'area in oggetto:

- è classificata come ATE di tipo C, ovvero di "valore distinguibile", e una piccola parte di tipo B, ovvero di "valore rilevante";

- ricade in ambiti classificati come ATD "Zona Trulli" e "vincolo ex-1497" per cui grava una "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona percorsa dalla strada nazionale Martina Franca-Taranto, nel comune di Martina Franca (Taranto)."

- rientra nei "territori costruiti" (Determina n. 1 del 29/6/2013 del Commissario ad acta, arch. L. Traetta)

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,

- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- è interessata marginalmente da aree perimetrate dal PAI di tipo MP "pericolosità idraulica media", come segnalato dalla nota prot. n. 4436 del 19/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3657 del 12/4/2013, dell'Autorità di Bacino della Puglia; a seguito di cospicua corrispondenza intercorsa fra l'Autorità di Bacino e il Commissario ad Acta, quest'ultimo, con nota prot. n. 30241 del 25/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9512 del 9/10/2013, attestava e dichiarava che "la ridotta porzione dell'area da ritipizzare ricadente nell'area MP del PAI - particelle numeri 563 e 172 del foglio 130, di proprietà De Vito Roberto e Paolo - non sarà interessata da alcun intervento trasformativo". L'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 13493 del 16/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10340 del 5/11/2013, prendeva atto della dichiarazione del Commissario e dichiarava "la proposta compatibile con la pianificazione di bacino vigente".

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- non rientra in aree perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Martina Franca è dotato di impianto di depurazione "Martina Franca" che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per 47.023Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 75.294 (fonte dati - AQP giugno 2013) per cui, sono previsti interventi di adeguamento e ampliamento. Nella attuale programmazione investimenti 2013 (Del. del Consiglio direttivo del Autorità idrica Pugliese n. 5 del 18/3/2013) lo stesso risulta confermato e nell'allegato A come "Appaltato con progetto approvato";
- dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Martina Franca ha evidenziato, nel corso del 2012, una percentuale di raccolta differenziata del 4%, con una produzione di rifiuti pari a 40 Kg/ab/mese;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Martina Franca è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"); nello stesso comune è presente una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria che non evidenzia superamenti delle concentrazioni di PM10;
- dal punto di vista dell'inquinamento acustico "Il Comune di Martina Franca non è ancora provvisto di piano di zonizzazione acustica, di conseguenza i limiti da rispettare sono quelli indicati dalla normativa nazionale. Il decreto individua 6 classi acustiche. Ad ognuna delle classi il D.P.C.M. associa dei livelli di rumorosità massima tollerabile riferita sia al periodo diurno che notturno, dove per diurno si intende la fascia oraria compresa fra le ore 6 e le 22 e per notturno si intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6. La variante in esame renderà l'area prevalentemente residenziale, quindi comparabile con la classe acustica II." (RAP pag. 27)

### 3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

L'analisi degli impatti è stata affrontata nel capitolo 6 prendendo in esame le singole componenti e tematiche ambientali (acqua, rifiuti, suolo, aria, acustica, paesaggio, accessibilità). Essi riguardano la sola fase di esercizio e risultano di modesta entità, atteso che "Le nuove volumetrie residenziali quindi, non determineranno una variazione del numero dei residenti in quanto saranno gli stessi attuali residenti a trasferirsi da una zona all'altra della città." (RAP pag. 25). Nella trattazione emergono raccomandazioni che riguardano la progettazione del verde.

Pur tuttavia non vanno esclusi impatti, seppur minimi, a carico della componente suolo, natura e biodiversità e azioni che graveranno sul consumo di risorse idriche e energetiche e sulla produzione di reflui e rifiuti derivanti dalla nuova trasformazione urbanistica.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi nel RAP si segnala che "Vi è da aggiungere che il comparto C/4 è stato già interessato da due procedimenti di nuova tipizzazione (cfr.: relazione tecnica del Commissario ad acta Arch. Fulgenzio Clavica, dell'8.11.2011).

Il primo procedimento, approvato con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 21 ottobre 1993, ha comportato una riduzione degli standard da 29,53 mq/ab a 25,00 mq/ab, avendo riclassificato un'area di mq 4.130 da zona servizi S a zona per edilizia semiestensiva E1.

Il secondo procedimento, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 3 del 4 novembre 2011, ha comportato una ulteriore riduzione degli standard da 25,00 mq/ab a 19,41 mq/ab." (Relazione pag. 4)

Ciò nonostante, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti siano limitati e che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la variante per la “Riqualificazione urbanistica di aree di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo, comprese all’interno del Piano Particolareggiato della zona C4 del Piano Regolatore Generale del Comune di Martina Franca, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 174/12”, stesso non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si recepisca quanto espresso con la nota prot. n. 30241 del 25/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. n. 9512 del 9/10/2013, con cui il Commissario ad Acta attestava e dichiarava che “la ridotta porzione dell’area da ritipizzare ricadente nell’area MP del PAI - particelle numeri 563 e 172 del foglio 130, di proprietà De Vito Roberto e Paolo - non sarà interessata da alcun intervento trasformativo”.
- si recepiscano le raccomandazioni progettuali presenti del RAP, precisando le indicazioni progettuali minime o prescrittive a cui attenersi; in particolare riguardo l’abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico, secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”, si privilegi l’adozione:
  - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
  - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),
  - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
  - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.).
- inoltre si facciano proprie le seguenti indicazioni:
  - relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
    - i persegua il loro recupero e riutilizzo per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all’interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
    - in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”, nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 “Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni” e all’Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui

all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000”);

- si garantisca un buon confort abitativo negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone in relazione al clima acustico del contorno (ad es. con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), ecc.);

- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;

- si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori, utilizzando specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003) e prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...). Si indichino il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora, si garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva all'impianto e lungo le arterie stradali si preveda la piantumazione di alberature a vantaggio del comfort ambientale dell'insediamento previsto; qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espianto di alberi si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste e per gli alberi di ulivo si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla L.R. 14/2007 e ss. mm. ii.;

- si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti;

- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata), anche nell'ottica di un sistema di raccolta porta a porta;

- si indichino per la sistemazione dell'arredo urbano elementi di uniformità (corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) che tengano conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;

- si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;

- dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure

di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da tutela quali quantitativa presenti nel Piano di Tutela delle Acque.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- relativamente al trattamento dei reflui, si verifichi con l'ente di gestione dell'impianto di depurazione la funzionalità del servizio;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti da e verso il centro urbano e le scuole secondarie nella zona (es. rafforzamento delle linee di autobus, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati);
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.
- si monitori lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente relativamente agli aspetti di rilevanza ambientale, in particolare considerando i fattori che possono agire da pressioni sulle componenti ambientali (es. per il suolo, la superficie di comparti edificabili realizzati, le superfici impermeabilizzate, le aree a verde realizzate, per l'acqua, l'energia e i rifiuti, il numero di abitanti insediabili, gli arrivi e le presenze estive, i consumi di acqua procapite, i volumi idrici depurati, i consumi di energia elettrica per settore produttivo, la quota della produzione da energia rinnovabile, la produzione di RSU procapite, la percentuale di raccolta differenziata). Ciò anche al fine di costituire il quadro conoscitivo per gli eventuali successivi atti di pianificazione o programmazione comunale.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante urbanistica per la riqualificazione urbanistica di aree di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo, comprese all'interno del Piano Particolareggiato della zona C4 del Piano Regolatore Generale del Comune di Martina Franca, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 174/12";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma

previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;  
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS;

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio  
Programmazione Politiche  
Energetiche, VIA e VAS,

#### DETERMINA

- di escludere la variante urbanistica per la “riqualificazione urbanistica di aree di proprietà dei sigg. DE VITO Roberto e Paolo, comprese all’interno del Piano Particolareggiato della zona C4 del Piano Regolatore Generale del Comune di Martina Franca, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 174/12”, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, al Comune di Martina Franca e al Commissario ad acta;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---